



Dott. Claudio Carmelo Bellomo
Dottore commercialista - Revisore legale

Comunicazione Consob 3907 del 19 gennaio 2015 in merito ai temi di maggior rilevanza delle relazioni finanziarie al 31 dicembre 2014

La Consob, con la comunicazione 3907 del 19 gennaio 2015, indica le aree che dovranno formare oggetto di specifica attenzione da parte delle società quotate nella predisposizione delle rendicontazioni finanziarie al 31 dicembre 2014. Il contenuto della comunicazione è in linea con quanto affermato da ESMA nel documento “*European common enforcement priorities for 2014 financial statements*” (ESMA/2014/1309).

La Consob specifica che l'implementazione da parte dei redattori del bilancio delle informazioni richiamate nella comunicazione formerà oggetto di approfondimento nell'ambito dell'attività di vigilanza che verrà svolta nel corso del 2015 sull'informativa fornita al mercato dalle società selezionate sulla base dell'articolo 89 quater del regolamento emittenti.

I temi di maggiore rilevanza citati dalla comunicazione in epigrafe sono:

- 1) Relazioni finanziarie consolidate: i) definizione di controllo, ii) entità di investimento iii) informazioni integrative richieste da IFRS 12 .
- 2) La rappresentazione in bilancio degli accordi a controllo congiunto.
- 3) L'iscrizione e la misurazione di attività per imposte differite.
- 4) Le verifiche per riduzione di valore delle attività non finanziarie.

Relazioni finanziarie consolidate: i) definizione di controllo, ii) entità di investimento iii) informazioni integrative richieste da IFRS 12

Con riferimento alla **definizione di controllo** nella preparazione e presentazione delle relazioni finanziarie consolidate, la Consob richiama l'attenzione dei redattori del bilancio sul fatto che, a partire dalla data di inizio del primo esercizio finanziario che inizi il 1° gennaio 2014 o data successiva, deve essere obbligatoriamente applicato il principio contabile internazionale IFRS 10 “Bilancio consolidato” che ha sostituito lo IAS 27.

A tal proposito la Consob ricorda che il nuovo principio contabile internazionale modifica la nozione di controllo adottata dal previgente IAS 27 prevedendo che un investitore abbia il controllo su un'entità quando “*è esposto a rendimenti variabili, o detiene diritti su tali rendimenti, derivanti dal proprio rapporto con la stessa e nel contempo ha la capacità di incidere su tali rendimenti esercitando il proprio potere su tale entità*”. La Consob invita pertanto i redattori di bilancio a verificare la presenza dei requisiti previsti dall'IFRS 10 ai fini della sussistenza nel controllo tenendo conto di quanto illustrato nella Guida Applicativa all'IFRS 10; inoltre particolare attenzione deve essere prestata nell'individuare le situazioni di “*controllo di fatto*”.

Per quanto concerne le **entità di investimento**, la Consob richiama l'attenzione sulle caratteristiche previste dall'IFRS 10 necessarie per classificare eventualmente una società come “entità di investimento”. Tale aspetto è rilevante in quanto l'IFRS 10 stabilisce che le entità di investimento non devono consolidare le proprie società controllate ma devono valutarle al *fair value*.

Tenuto conto del fatto che, in base alle definizioni dell'IFRS 10, le entità di investimento hanno unicamente la finalità di ottenere redditi derivanti dalla rivalutazione del capitale e/o dai proventi degli investimenti, la Consob, invita pertanto i redattori di bilancio a prestare attenzione al contenuto nel paragrafo B851 dell'IFRS 10.



In particolare, il paragrafo B851 dell'IFRS 10 stabilisce che un'entità non soddisfa il requisito di avere l'unica finalità di ottenere redditi derivanti dalla rivalutazione del capitale e/o dai proventi degli investimenti, se l'entità stessa o un altro membro del gruppo cui fa parte l'entità, ottiene, oppure ha l'obiettivo di ottenere altri benefici dagli investimenti dell'entità che non siano disponibili per le terze parti non correlate alla partecipata; il paragrafo elenca alcuni esempi dei benefici in oggetto.

La Consob richiama l'attenzione anche sulle **informazioni integrative richieste dall'IFRS 12**, con particolare riferimento al paragrafo 7 a) che richiede di fornire indicazione delle valutazioni e assunzioni significative che un investitore ha adottato per stabilire che detiene il controllo di un'altra entità; a tal proposito, la Consob, e prima ancora l'ESMA, si attende che gli emittenti illustrino accuratamente le valutazioni fatte in caso di situazioni complesse.

La rappresentazione in bilancio degli accordi a controllo congiunto

Secondo la Consob e l'ESMA la contabilizzazione degli accordi a controllo congiunto nonché la relativa informativa di bilancio rappresentano aspetti ai quali prestare la massima attenzione nella predisposizione dei bilanci al 31 dicembre 2014; infatti, a partire dal 1° gennaio 2014 le imprese devono obbligatoriamente applicare il principio contabile internazionale IFRS 11 che disciplina gli "Accordi a controllo congiunto", in sostituzione del principio IAS 31 e dell'interpretazione SIC 13.

Secondo l'IFRS 11 gli accordi al controllo congiunto ("Joint arrangement") possono suddividersi in "Attività a controllo congiunto" ("Joint operation") o in "Joint venture". Al fine di operare tale classificazione il principio richiede che gli amministratori svolgano un'attenta valutazione dei diritti e delle obbligazioni derivanti da tali accordi considerando: i) la struttura e la forma giuridica dell'accordo, ii) i termini con concordati dalle parti nell'accordo contrattuale e iii) sei rilevanti, altri fatti e circostanze.

A tal proposito, Consob invita i redattori di bilancio a effettuare un'approfondita valutazione dei diritti e delle obbligazioni derivante dagli accordi a controllo congiunto e segnala quanto riportato nell'IFRIC Update di novembre 2014 con riferimento agli esempi di accordi a controllo congiunto esaminati dall'IFRS Interpretations Committee.

Un altro aspetto di rilievo nella rappresentazione in bilancio degli accordi a controllo congiunto è rappresentato dalle disposizioni transitorie dettate per disciplinare il passaggio dalla modalità di contabilizzazione prevista dal principio previgente alla modalità prevista dall'IFRS 11. In particolare, gli accordi classificati come *joint venture* non potranno più essere consolidati proporzionalmente come previsto dallo IAS 27, ma dovranno essere contabilizzati con il metodo del "patrimonio netto", a tal proposito, la Consob richiama l'attenzione dei redattori di bilancio su quanto riportato dall'Appendice C dell'IFRS 11 con riferimento alle disposizioni transitorie.

Con riferimento agli accordi a controllo congiunto, un ulteriore aspetto sul quale l'ESMA e la Consob hanno richiamato l'attenzione dei redattori di bilancio è rappresentato dall'informativa di bilancio richiesta dall'IFRS 12 al fine di consentire agli utilizzatori del bilancio di valutare la natura, la portata gli effetti finanziari degli interessi in accordi a controllo congiunto.

Infine, per quanto riguarda la presentazione nel prospetto di conto economico della quota del risultato di joint-venture contabilizzate con il metodo del patrimonio netto, vengono sottolineate le disposizioni del paragrafo 86 dello IAS 1.

L'iscrizione e la misurazione di attività per imposte differite

L'iscrizione di attività per imposte differite è un aspetto di particolare delicatezza in una fase di congiuntura economica come quella attuale, caratterizzata da una bassa crescita e da carente redditività delle imprese.



Tenuto conto del fatto che per lo IAS 12 l'esistenza di perdite fiscali non utilizzate è “*un indicatore significativo nel fatto che potrebbe non essere disponibile un reddito imponibile futuro*” e che pertanto, nel caso di “*una storia di perdite recenti*” l’iscrizione di un’attività fiscale differita derivante da perdite fiscali è possibile solo nella misura in cui l’entità “*abbia differenze temporanee imponibili sufficienti o esistano evidenze convincenti che sarà disponibile un reddito imponibile sufficiente*”, la Consob e l’ESMA richiamano l’attenzione quanto previsto dallo IAS 12 con riferimento a:

- L’esaustività e completezza dell’informativa di bilancio relativa alle ipotesi e alle assunzioni che giustificano l’iscrizione di attività per imposte anticipate.
- L’esercizio in modo ragionevole consapevole della discrezionalità del redattore di bilancio in relazione alle valutazioni della probabilità di realizzare un reddito imponibile sufficiente per consentire l’utilizzo del beneficio dell’attività fiscale differita.

Le verifiche per riduzione di valore delle attività non finanziarie

Il tema dell’*impairment test* dell’avviamento e delle attività immateriali costituisce uno degli aspetti di maggiore interesse per la Consob e per l’ESMA. Nella comunicazione dal 19 gennaio 2015 sono stati sottolineati i seguenti punti di attenzione:

- Determinazione del valore recuperabile delle attività da sottoporre a *impairment test*.
- Identificazione delle CGU coerente con la visione strategica dell’impresa che hanno gli amministratori.
- Utilizzo, nel processo di determinazione del valore recuperabile nella configurazione di valore d’uso, di flussi finanziari stimati sulla base di piani sostenibili e ragionevoli predisposte dalla direzione aziendale facendo maggior affidamento alle fonti di informazione esterne; avendo altresì riguardo alle differenze tra le proiezioni dei flussi finanziari passati e i flussi finanziari consuntivati.
- Utilizzo di un tasso di attualizzazione che sia espressione delle valutazioni correnti del valore temporale del denaro e dei rischi specifici dell’attività.
- Utilizzo, nel processo di determinazione del valore recuperabile nella configurazione di *fair value*, di ipotesi che farebbero gli operatori di mercato.